



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE II CIVILE**

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Lilia Papoff, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di I grado iscritta al n. 31324 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2016 e vertente

**T R A**

**P** [REDACTED] in proprio e quale erede di [REDACTED] [REDACTED], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Felici e Orsola Milani.

**ATTRICE**

**E**

**REGIONE LAZIO**, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Collacciani.

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 14.1.2016 i procuratori delle parti concludevano riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e ai verbali di udienza.

**FATTO E DIRITTO**

L'attrice ha riferito che il proprio padre, **P** [REDACTED] in quanto affetto da demenza di Alzheimer di grado medio-severo e da altre patologie correlate, era stato autorizzato dalla Regione Lazio al ricovero presso una Residenza Sanitaria Assistenziale dove era rimasto dal 6.2.2010 all'ottobre 2012 quando, a seguito di complicazioni, era stato trasferito presso una struttura ospedaliera ove era deceduto in data 19.10.2012.



La P [REDACTED] ha altresì riferito di avere corrisposto personalmente, a titolo di compartecipazione alla retta dovuta per il soggiorno del padre, la somma complessiva di € 12.981,64.

Ha quindi richiamato il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4558/2012 secondo cui, nell'ambito della patologia sofferta dal padre, non è possibile distinguere tra prestazioni sanitarie ed assistenziali, in ragione della natura della malattia.

Ha pertanto chiesto l'accertamento della spettanza esclusiva della retta al Servizio Sanitario Nazionale e la condanna della Regione Lazio alla corresponsione della somma di € 12.981,64, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.

La Regione Lazio si è costituita richiamando la disciplina normativa regionale applicabile al caso in esame *ratione temporis*, fondata sui principi di cui al DPCM 14.2.2001, ed ha dedotto che solo con il Decreto Commissariale N. U0076/13 era stato posto interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale l'onere per la permanenza in strutture residenziali anche per persone affette da Alzheimer. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda attorea.

La domanda è fondata.

La Corte di Cassazione, con la sentenza citata dall'attrice, n. 4558/12, ha affermato che l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, secondo cui sono a carico del SSN gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali.

La Suprema Corte ha infatti ritenuto che non è possibile determinare nelle forme gravi di tale morbo le quote di natura sanitaria e detrarre da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino.

Dalle ricevute in atti risulta provato che fu P [REDACTED] a pagare in favore del padre la somma complessiva di € 12.981,64 al posto della Regione Lazio la quale ha avuto un ingiustificato arricchimento ai danni dell'attrice corrispondente al risparmio di spesa (v. Cass. Sez. Un. n. 9946/2009).

Pertanto l'attrice ha diritto al pagamento della somma di € 12.981,64.

Trattandosi di obbligazione di valore fondato sull'art. 2041 c.c., l'importo deve essere rivalutato con decorrenza dalla domanda, tenuto conto della espressa richiesta in tal senso di



parte attrice e sulla somma rivalutata anno per anno possono essere applicati gli interessi a titolo di lucro cessante per la mancata disponibilità della somma fino al momento della liquidazione del danno (v. Cass. Sez. Un. n. 1712/95).

Si otterrà quindi la somma complessiva di € 13.393,44 sulla quale decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Condanna la Regione Lazio al pagamento in favore di P [REDACTED] della somma complessiva di € 13.393,44, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- 2) Condanna la Regione Lazio al pagamento in favore di P [REDACTED] delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi ed € 214,00 per spese, oltre addizionali di legge.  
Così deciso in Roma, 13.7.2016

Il Giudice

Lilia Papoff

